



COMUNE DI ERBUSCO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: Modifica Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale (IMU).

L'anno **duemilatredici** addì **trentuno** del mese di **luglio** con inizio della seduta alle ore **18:30**, presso la sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano Presenti (P) / Assenti (A) i consiglieri:

Cognome Nome	P/A	Cognome Nome	P/A
NODARI ISABELLA	P	BRESCIANI MADDALENA	A
TEDESCHI RENATA	P	LANCINI STEFANO	A
BUELLI FELICE	P	DOTTI ELIO	P
MILINI ROSA	P	BERTELLI ROBERTO	P
CASTELLINI GIOVANNI	P	LUSSIGNOLI GIUSEPPE	P
MORETTI GIULIANO	P	QUARANTINI GIANCARLO	A
COMINARDI MICHELE	P	BELOMETTI LORETTA	P
VEZZOLI FABIO	A	PICCOLI VALENTINO	A
ANDREOLI VINCENZO	P		

Totale Presenti 12 Totale Assenti 5

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Vittorino Turra.

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa ADRIANA SALINI, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ISABELLA NODARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra l'argomento oggetto di deliberazione consiliare, dopodichè passa la parola al Consiglio per eventuali richieste di intervento.

Dato atto che non sono stati effettuati interventi, né dichiarazioni di voto, da parte dei Consiglieri presenti in aula.

Dato atto, inoltre, che il resoconto integrale della seduta è disponibile, per chi fosse interessato alla consultazione, presso l'ufficio segreteria comunale e sul sito internet istituzionale.

Rilevato che nel corso della discussione è entrato in aula il Consigliere Giancarlo Quarantini e che, pertanto, risultano presenti 13 Consiglieri.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;
- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 1, comma 381, della L. 228/2012, modificato dall'art. 10 del D.L. 35/2013, che posticipa al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;

Considerato che:

- con deliberazione consiliare n. 7 del 27.04.2012 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'IMU sperimentale;
- con deliberazione consiliare n. 8 del 27.04.2012 sono state approvate le aliquote e detrazioni 2012 dell'IMU;
- a seguito di dette deliberazioni è stato approvato il D.L. 16/2012 che ha modificato diverse disposizioni sulla disciplina del tributo, e che pertanto occorre procedere ad approvare un nuovo regolamento, sostitutivo di quello approvato con deliberazione 7/2012, coerente con le nuove disposizioni di legge;

Considerato inoltre che l'IFEL ha pubblicato le linee guida per la redazione del regolamento con numerose raccomandazioni ai Comuni onde evitare che i testi approvati dagli stessi si pongano in contrasto con le disposizioni di legge e la giurisprudenza tributaria;

Visto inoltre l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2012, così come modificato dal D.L. 16/2012, che prevede che "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";

Che sulla base di quanto sopra con deliberazione consiliare n. 29 del 26.09.2012 veniva riapprovato il regolamento IMU del Comune di Erbusco;

Considerato che, a seguito dell'approvazione del regolamento sono intervenute diverse

disposizioni di legge che hanno modificato l'impianto normativo dell'IMU e che comportano la necessità di adeguare il regolamento comunale al fine di renderlo coerente con le nuove disposizioni di legge. In particolare la normativa sull'IMU è stata modificata dalle seguenti disposizioni di legge:

- L. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
- D.L. 35/2013 convertito nella L. 64/2013;
- D.L. 54/2013;

Vista la proposta di modifica al regolamento comunale predisposta dal Servizio Tributi comunale, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A");

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'art. 1, comma 381, della L. 228/2012, modificato dall'art. 10 del D.L. 35/2013, che posticipa al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito l'allegato parere favorevole dell'organo di revisione espresso in data 18/07/2013, pervenuto al protocollo comunale in data 19/07/2013 al n. 12828, (Allegato "C");

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa-Tributi dott. Giulio Pinchetti e dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria rag. Paola Mingotti;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELI BERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

- 1. di modificare** il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" (IMU) come da allegato "A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. di prendere atto** che il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria" (IMU), con le modifiche apportate con la presente deliberazione, risulta quello di cui all'allegato "B" del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3. di prendere atto** che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2013;
- 4. di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Dopodichè, ravvisata l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Consiglio comunale

OGGETTO: Modifica Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale (IMU).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole

Erbusco, 10-07-2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Dott. GIULIO PINCHETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole

Erbusco, 10-07-2013

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Rag. PAOLA MINGOTTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott.ssa ISABELLA NODARI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ADRIANA SALINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì 11-09-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ADRIANA SALINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali in data .

Erbusco, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, 11-09-2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa SALINI ADRIANA

ARTICOLI MODIFICATI DEL REGOLAMENTO IMU

NOTA BENE:

- **le parti in grassetto vengono inserite;**
- *le parti in corsivo sono quelle eliminate.*

Articolo 4

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELLE PERTINENZE

1. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale gli immobili, distintamente iscritti in catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate a condizione che le stesse siano possedute e utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun soggetto passivo, purchè le stesse rivestano i requisiti di cui all'art. 817 del codice civile e quindi siano destinate in modo durevole ed esclusivo al servizio dell'abitazione.
3. Il contribuente, al fine di beneficiare dell'applicazione dell'aliquota dell'abitazione principale, ha l'obbligo di produrre al Comune apposita dichiarazione IMU con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro **il termine di presentazione della dichiarazione annuale** (*90 giorni dal verificarsi della condizione*), così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. Se il contribuente possiede una sola pertinenza di abitazione principale si presume questa con aliquota agevolata e non sarà necessario presentare l'apposita dichiarazione.

Articolo 9

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono:
 - a) il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
 - b) **lo Stato in quanto ai sensi dell'art. 1 comma 380 della L. 24.12.2012, n. 228, è riservato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune di Erbusco sul proprio territorio** (*lo Stato, in quanto ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13 ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13.*

La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge)

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI

1. La determinazione delle aliquote è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale, nei limiti minimi e massimi, così come previsto dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il **28 ottobre di ciascun anno di imposta** (*30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce*). In caso di mancata pubblicazione entro il termine del **28 ottobre (30 aprile)**, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
3. Nel caso di eventuale aliquota agevolata, onde poterne usufruire, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione. Tale atto si intende tacitamente rinnovato fino a che ne sussistono le condizioni.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Il Comune con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
6. Si considerano abitazioni principali ai fini della sola detrazione di € 200,00, le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 504/92, e precisamente:
 - a) le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse caratteristiche degli IACP.

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto Lgs. n. 504/92, e pertanto:
 - a) al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

8. Per gli anni 2012 e 2013 è applicata una detrazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste di cui al periodo precedente. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per almeno 15 giorni nel corso del mese in questione.

9. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per i figli spetta per intero al coniuge assegnatario della casa coniugale presso la quale risiedono e dimorano i figli medesimi.
10. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili nei registri anagrafici del Comune, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU (*da presentarsi entro 90 giorni dal verificarsi della condizione*). In caso di separazione legale la dichiarazione IMU va presentata in quanto non conosciuta dagli uffici demografici del Comune.

Articolo 13

ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI E CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

1. Si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione:
 - a) l'unità immobiliare e le eventuali pertinenze possedute, a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito;
 - b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito.
2. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU (*da presentarsi entro 90 giorni dal verificarsi della condizione*).

Articolo 17 ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta, così come previsto dall'art. 9 comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le seguenti condizioni:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti,

ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) i terreni agricoli di Erbusco in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27.12.1977, n. 984.

L'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992, così come interpretato dall'art. 7 comma 2 bis del D.L. 203/2005 convertito nella L. 248/2005, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobile adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con modificazioni in legge 286/2006. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, **e secondo quanto previsto dal D.M. 19.11.2012, n. 200.**

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

L'ente proprietario deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione degli immobili ai quali l'esenzione è applicata.

VERSAMENTO E RISCOSSIONE

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. *(Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art.13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.*

Sempre per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Per l'anno 2012, in alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni previste dal presente articolo, in due rate da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 dicembre.

Relativamente all'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter della legge n. 214 del 2011 (accatastati al catasto terreni), è effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.)

- 3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio della prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del portale federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.** *(Salvo quanto stabilito dal precedente comma 2, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per le annualità successive al 2012, annualità di istituzione dell'imposta in via sperimentale, sarà nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.)*
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando il contribuente dà comunicazione dell'errore all'ufficio tributi, e il Comune che abbia indebitamente riscosso abbia proceduto a riversare l'imposta al Comune di Erbusco.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla

- vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
6. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Qualora l'importo della singola rata risulti inferiore a detto importo, la relativa somma è trascinata a saldo.
 7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 20 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro **il 30 giugno dell'anno successivo a quello** (*90 giorni dalla data*) in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
4. (*Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/12, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/12*)

Articolo 21 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

1. Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 161 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Funzionario Responsabile, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete, infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472, e ss.mm..
2. Secondo quanto previsto dall'art.1, comma 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori al tasso legale, calcolati giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
5. All'imposta municipale propria, si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e le altre norme previste dal Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30/05/2008 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di legge e del presente regolamento.
- 6. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.**

COMUNE DI ERBUSCO

PROVINCIA DI BRESCIA

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 2 del 18 Luglio 2013

L'anno duemilatredici addì 18 Luglio alle ore 12,30 presso la sede Municipale il Revisore unico dei Conti del Comune di Erbusco rag. Mauro Pollini avendo esaminato i seguenti regolamenti ricevuti in data 3/07/2013


- 1- Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale (IMU).
- 2- Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)

Il Revisore, esprime l'allegato parere.

Erbusco, 18 Luglio 2013

Il Revisore dei Conti

Rag. Mauro Pollini



Comune di Erbusco (BS)
N° Prot. Arrivato **0012828**
del 19-07-2013
Ufficio : RAGIONERIA
Ufficio :
Cat. 4 Classe 3



COMUNE DI ERBUSCO
Provincia di Brescia

REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE SUI REGOLAMENTI COMUNALI

Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria sperimentale (IMU).

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)

IL Revisore unico Pollini rag. Mauro esaminati i regolamenti sopra citati

Esprime

Parere favorevole ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b del Dlgs. 267/2000 come modificato dall'articolo 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, e recepito dal vigente regolamento di contabilità comunale all'articolo 87 comma 7 lettera h.

Il Revisore dei Conti

Rag. Mauro Pollini



Erbusco, 18 Luglio 2013